

**L.R. 6 novembre 2023, n. 15:** "Partecipazione alla fondazione cineteca di Bologna" – oggetto assembleare n. 7344/2023

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo del pdl licenziato dalla  
Commissione Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport  
e legalità in data 12 ottobre 2023**

## SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

Col presente progetto di legge si intende autorizzare la Regione, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, a divenire socio fondatore della Fondazione Cineteca di Bologna, costituita dal Comune di Bologna, unico Fondatore.

Si tratta di una fondazione di partecipazione costituita per iniziativa del Comune di Bologna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 253418 del 05/12/2011, attiva dal 1° gennaio 2012, alla quale è stato conferito il patrimonio della precedente *Istituzione Cineteca Comunale di Bologna*, per consentirne lo sviluppo delle attività.

La Fondazione Cineteca di Bologna ha infatti per scopo statutario l'acquisizione e la conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, la promozione della sua conoscenza e fruizione anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, con enti locali, organi statali e comunitari, italiani e internazionali, con soggetti pubblici e privati; cura in particolare lo studio, la conoscenza, la promozione del cinema e dell'audiovisivo del passato e del presente, con particolare riferimento a quello italiano e in particolare al contributo degli autori (registi, sceneggiatori, fotografi, attori, produttori ecc.) di estrazione emiliano-romagnola. La Fondazione opera altresì nel campo del restauro, strumento essenziale per la conoscenza e la trasmissione delle opere audiovisive e fotografiche.

La Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene le attività della Cineteca di Bologna sin dalla sua costituzione. La Cineteca, prima come istituto, poi come Istituzione del Comune di Bologna, è stata nel tempo sostenuta in quanto principale polo regionale di promozione della cultura cinematografica, ai sensi delle leggi regionali di settore che si sono succedute nel corso del tempo, come la legge regionale n. 11/85, la legge n. 33 del 1993, in cui si stabiliva che "L'attività della Cineteca del Comune di Bologna viene riconosciuta di interesse regionale, con riferimento all'importanza ed al rilievo da essa acquisiti nel settore cinematografico", quindi attraverso i programmi triennali previsti dalla legge 13/1999.

Con la L.R. n. 20/2014 "Norme in materia di cinema e audiovisivo", è stata introdotta una specifica possibilità di intervento regionale, tramite lo strumento della Convenzione, a sostegno attività di promozione della cultura cinematografica promossi da enti pubblici e soggetti privati, che abbiano ad oggetto: a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico; b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva; c) progetti di alfabetizzazione del pubblico; d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

La collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna è stata costante ed il sostegno regionale è cresciuto significativamente nel corso degli anni, fino a raggiungere un contributo annuale complessivo di circa 800.000 euro. Per questo, la Regione ritiene necessario rendere più efficaci gli investimenti significativi e continuativi entrando a far parte della governance della Fondazione Cineteca quale socio fondatore.

### Esame dell'articolo

**Articolo 1 Finalità.** La Regione Emilia-Romagna disciplina con questa legge la propria partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna al fine di favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e promuovere la conservazione, il restauro e la fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

**Articolo 2 Partecipazione alla fondazione Cineteca di Bologna.** Con il presente articolo la Regione è autorizzata a partecipare - a decorrere dal 2024 - alla Cineteca di Bologna quale socio fondatore. A tal fine la Regione è autorizzata a:

1. Conferire al patrimonio della fondazione Cineteca di Bologna un apporto iniziale una tantum di risorse pari a euro 500.000,00, stabilendo che il conferimento una tantum al patrimonio della Fondazione sia ripartito in due quote di uguale importo da erogare la prima nell'esercizio 2024 e la seconda nell'esercizio 2025;
2. Concedere alla Fondazione Cineteca di Bologna un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 800.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025, mentre per gli esercizi successivi al 2025 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. Tale contributo è concesso e liquidato in una unica soluzione allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione.

L'assenza di fini di lucro e la conformità dello statuto della Cineteca ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna sono individuate altresì quali condizioni essenziali alla partecipazione da parte della Regione.

**Articolo 3 Norma finanziaria.** Per quanto riguarda gli oneri relativi all'apporto iniziale una tantum di cui al comma 2 dell'art. 2 nel limite massimo di euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 ed euro 250.000,00 per l'esercizio 2025 e per gli oneri relativi contributo annuale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel limite massimo di euro 800.000,00 per l'esercizio 2024 ed euro 800.000,00 per l'esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 2025 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, di cui al comma 3 dell'articolo 2, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

L'articolo, al comma 3, prevede che all'attuazione della presente legge possano concorrere altresì risorse dei Fondi strutturali europei assegnate alla Regione Emilia-Romagna e dalla stessa rese disponibili nell'ambito di procedure selettive di evidenza pubblica.

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2024</b>	<b>Pluriennale 2025</b>
Nuove o maggiori spese correnti		1.050.000,00	1.050.000,00
Nuove o maggiori spese investimento			
Minori entrate			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>		1.050.000,00	1.050.000,00
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)		1.050.000,00	1.050.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			

<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>		1.050.000,00	1.050.000,00
---	--	--------------	--------------